



Roma, 7 agosto 2019

Segr./MC/et

Ai Comitati Regionali della L.N.D.
Ai Dipartimenti della L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque

A mezzo e-mail

Oggetto: D. Lgs. 231/2001.

In relazione a quanto in oggetto, si trasmette per opportuna informativa la comunicazione pervenuta dalla Direzione Generale della F.I.G.C., con preghiera di volerne prendere buona nota e darne contestuale conoscenza alle rispettive Associate.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Massimo Ciaccolini



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Il Direttore Generale

Roma, 2 agosto 2019

Prot. N. 8510_2019/DG

Spett.li

LNP A

LNP B

Lega Pro

LND

Spett.li Leghe,

pur essendo certi del fatto che le componenti e rispettive associate siano a conoscenza degli interventi normativi che rendono necessario l'aggiornamento dei cd. MOGC ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, siamo con la presente a segnalare quanto segue.

Con riferimento ai reati presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/2001 si rammenta che la frode sportiva è divenuta reato presupposto ai fini della applicazione della responsabilità amministrativa dell'ente. L'art. 25 - *quaterdecies* prevede infatti che: "*In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: Per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; Per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.*

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno".

Nello specifico, il delitto di frode sportiva (art. 1 L. 401/1989) incrimina "*chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute, al fine di raggiungere un*

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Via Gregorio Allegri, 14 00198 Roma tel. +39 06 84912540-41 fax +39 06 85355905



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo" nonché "il partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa".

L'art. 4 dello stesso articolato normativo contempla, invece, diverse fattispecie connesse all'esercizio, organizzazione, vendita di attività di giochi e scommesse in violazione di autorizzazioni o concessioni amministrative.

Ciò detto, stante quanto previsto all'art. 7 comma 4 lett.a) del D. Lgs. n. 231/01 che impone l'obbligo di una "verifica periodica" del modello ai fini dell'efficace attuazione del medesimo, vista la prossimità dell'inizio delle competizioni sportive, si invitano tutte le Leghe e, per loro tramite, le società ad esse associate a provvedere ai necessari aggiornamenti dei MOGC.

Sperando che tale pro-memoriam sia cosa gradita, si coglie l'occasione per inviare i migliori saluti.

Marco Brunelli